

SINTESI DELL'ACCORDO TERRITORIALE SARDEGNA SULLE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART.75 CCNL TDS CONFCOMMERCIO DEL 22 MARZO 2024

- **Periodo di applicazione:** dal 1 aprile al 31 ottobre, con decorrenza dal 10 marzo 2025 e scadenza naturale al 31 dicembre 2026, fatte salve sopravvenute modifiche contrattuali o legislative in corso di vigenza. Potrà essere cedevole rispetto ad accordi territoriali provinciali solo per applicazioni di condizioni di miglior favore.
- **Comuni ai quali si applica:** tutti i Comuni costieri-e/o frazioni o località degli stessi situate sulla costa, nonché tutti gli altri Comuni aventi popolazione residente uguale o superiore ai 1.000 abitanti (vedi elenco allegato);
- **Attività interessate all'applicazione:** commercio al dettaglio, all'ingrosso, la distribuzione moderna ed organizzata, nonché le attività di servizi e tutte quelle da queste derivate e derivanti;
- **Mansioni del personale:** mansioni funzionali alle esigenze aziendali che hanno motivato il già menzionato contratto, come da specifica da inserire nel contratto individuale.

LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE

I Datori di lavoro che intendano usufruire dei benefici del presente accordo dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i seguenti riferimenti al presente accordo territoriale: *"Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Territoriale della Sardegna ex artt. 21, co. 2 D. Lgs. n. 81 del 2015 e 75, CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi CONFCOMMERCIO"*. L'azienda che intende avvalersi dell'accordo è tenuta a inviare alla Confcommercio territorialmente competente apposita richiesta la quale, effettuate le opportune verifiche, rilascerà un nulla osta all'impresa richiedente, comunicando alle OO.SS. le richieste pervenute.

L'accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil il 22 marzo 2024; pertanto, non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che rispettino integralmente, sia per la parte cd. economico/normativa che per la parte c.d. obbligatoria, il predetto CCNL;
- potrà essere applicato esclusivamente dai Datori di Lavoro ottemperanti alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.81/2015, cioè che non incorrano nei seguenti divieti, pena la trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Per tali aziende si dovrà certificare la cessazione del ricorso all'ammortizzatore sociale;